

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. 061/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Requisiti
Art. 3	Modalità di presentazione della domanda
Art. 4	Termini di presentazione della domanda
Art. 5	Istruttoria
Art. 6	Riconoscimento
Art. 7	Verifiche sul mantenimento dei requisiti
Art. 8	Revoca del riconoscimento
Art. 9	Modulistica
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2002, definisce la procedura per ottenere il riconoscimento della funzione di interesse regionale dell'attività svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati organismi, in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.

Art. 2
(*Requisiti*)

1. Per ottenere il riconoscimento della funzione di interesse regionale, gli organismi di cui all'articolo 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere legalmente costituiti come ente, associazione o istituzione senza fini di lucro avente come principale finalità statutaria lo scopo di operare a favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati;
- b) avere sede nel Friuli Venezia Giulia;
- c) essere dotati di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa e gestionale idonea a garantire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della citata legge regionale 7/2002;

- d) avere svolto la propria attività istituzionale con carattere di continuità nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per ottenere il riconoscimento della funzione di interesse regionale è redatta sulla base dei modelli di cui all'articolo 9 ed è presentata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie – Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie - Via Sabbadini 31, 33100 Udine, di seguito denominato Servizio competente, corredata della seguente documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) documentazione attestante la nomina del legale rappresentante e dei componenti l'organo esecutivo;
- c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante descrittiva dell'attività istituzionalmente svolta dall'organismo nel corso dei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della citata legge regionale 7/2002;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni relative alla struttura organizzativa:
 - 1) articolazione dell'organismo in Italia e all'estero;
 - 2) numero e ubicazione delle sedi;
 - 3) numero dei soci;
 - 4) eventuali rapporti istituzionali con altri organismi;
 - 5) strumenti e modalità di effettuazione del monitoraggio e del conseguente aggiornamento dei dati relativi alla struttura organizzativa, con particolare riferimento al numero delle sedi e dei soci;
- e) copia dei bilanci consuntivi relativi al quinquennio precedente approvati dall'organo di controllo statutariamente competente.

2. Gli organismi che nel quinquennio precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla citata legge regionale 7/2002 possono presentare, in luogo della documentazione elencata al comma 1, una dichiarazione attestante la perdurante validità della stessa documentazione già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Art. 4

(Termini di presentazione della domanda)

1. Per l'anno 2011 la domanda di cui all'articolo 3 è presentata entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, ulteriori domande di riconoscimento sono presentate a partire dall'anno solare successivo a quello di emanazione del presente Regolamento.

3. In caso di invio delle domande a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, fa fede il timbro postale purché la raccomandata pervenga al Servizio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In caso di recapito a mano o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione da parte dell'ufficio protocollo del Servizio competente. Le domande presentate oltre il termine sono archiviate.

Art. 5
(Istruttoria)

1. L'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 viene svolta dal Servizio competente e termina con l'espressione di un parere da parte del dirigente del Servizio stesso della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, attestante il possesso dei requisiti.

Art. 6
(Riconoscimento)

1. La funzione di interesse regionale è riconosciuta, su proposta dell'Assessore competente, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il riconoscimento ha efficacia a partire dall'anno solare successivo a quello della relativa deliberazione.

Art. 7
(Verifiche sul mantenimento dei requisiti)

1. Ogni anno, contestualmente alla richiesta di contributo di cui alla citata legge regionale 7/2002, ciascun organismo è tenuto a presentare al Servizio competente una dichiarazione attestante il permanere in capo allo stesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Il Servizio competente verifica periodicamente l'effettiva permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 8
(Revoca del riconoscimento)

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 6 è soggetto a revoca qualora venga accertato il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 9
(Modulistica)

1. Il Direttore centrale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie approva con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione i modelli per la presentazione della domanda di riconoscimento di cui all'articolo 3.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.